



DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF AGLI ASSEGNI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 7 E ALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA L.P. N. 5/2006

1. SOGGETTO RICHIEDENTE

La domanda di assegno di studio e di facilitazione di viaggio è presentata:

- da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la potestà dei genitori;
- dallo studente maggiorenne unicamente se costituisce nucleo autonomo ai sensi del successivo punto 4.

2. BENEFICIARIO

Beneficiario degli interventi è lo studente per il quale è presentata la domanda di assegno di studio e di facilitazione di viaggio.

3. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito da quanto segue.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

4. NUCLEO AUTONOMO

E' da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due condizioni:

- a) residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di beneficio;
- b) possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (euro 2.840,51).

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrà considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell'ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica sarà riferita all'intero nucleo.

5. SCALA DI EQUIVALENZA

Ai fini della dichiarazione ICEF si tiene conto della scala di equivalenza approvata con deliberazione n. 534 del 16 marzo 2001.

6. VALUTAZIONE DEL REDDITO

Ai fini della dichiarazione ICEF il reddito netto viene valutato secondo la seguente griglia:

CATEGORIA DI REDDITO	% DI VALUTAZIONE
Reddito da pensione	100%
Reddito da lavoro autonomo, imprenditore, agricoltore, percettore di redditi occasionali	95%
Reddito da lavoro dipendente o assimilato	90%

7. PONDERAZIONE DEI REDDITI E DEL PATRIMONIO NEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

Al 100% il reddito del soggetto richiedente, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio".

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

8. FRANCHIGIE RELATIVE AL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia di "non dichiarabilità" pari ad euro 5.000,00 per ogni membro del nucleo familiare, come stabilito dalla deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005 e successive modificazioni.

L'abitazione di residenza del nucleo familiare e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio.

La somma dei patrimoni mobiliari (al netto della franchigia sopra indicata) e immobiliari è considerata al netto di una franchigia pari ad euro 25.000,00 e concorre nella misura del 20% fino ai primi 40.000,00 euro oltre la franchigia e nella misura del 60% per gli importi successivi.

9. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2008/09, nella Dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati: il reddito relativo all'ultima dichiarazione presentata (anno 2007) e il patrimonio alla data del 31 dicembre 2007.

10. LIMITI DI REDDITO E DI PATRIMONIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

NUMERO COMPONENTI	SCALA DI EQUIVAL.	REDDITO (*) EURO	PATRIMONIO (**) EURO
1	1	17.647,06	81.078,43
2	1,57	27.705,88	97.843,14
3	2,04	36.000,00	111.666,67
4	2,46	43.411,76	124.019,61
5	2,85	50.294,12	135.490,20
6	3,20	56.470,59	145.784,31
7	3,55	62.647,06	156.078,43
8	3,90	68.823,53	166.372,55
9	4,25	75.000,00	176.666,67
10	4,60	81.176,47	186.960,78

(*) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del reddito netto per l'accesso al beneficio con corrispondente valore del patrimonio inferiore alle franchigie.

(**) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del patrimonio per l'accesso al beneficio con corrispondente valore del reddito pari a 0,00.

11. SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL MERITO SCOLASTICO (VALEVOLE SOLO PER GLI ASSEGNI DI STUDIO)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22
6,1	24
6,2	26
6,3	28
6,4	30
6,5	32
6,6	33
6,7	34
6,8	34
6,9	35
7,0	35
7,1	35
7,2	36
7,3	36
7,4	37
7,5	39
7,6	40
7,7	42
7,8	45
7,9	47
8,0-10	50

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo il voto di condotta e di religione.

TABELLA DI CONVERSIONE IN VOTI DEI GIUDIZI OTTENUTI CON LA LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SPETTANTE.

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
BUONO	7,5	39
DISTINTO	8,5	50
OTTIMO	10,0	50

12. DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE (ICEF)

L'indicatore della situazione economica familiare (ICEF) è calcolato secondo l'algoritmo definito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1370 di data 1 luglio 2005.

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50,00 ed un minimo di 0,00. Il punteggio è pari a 50,00 se l'ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 mentre per valori ICEF superiori a 0,2255 diminuisce proporzionalmente all'aumentare del valore ICEF. Se l'ICEF è superiore a 0,3529 il punteggio spettante è 0,00.

$$\text{PUNTEGGIO ICEF} = \text{ROUND} [\text{MAX}(0 ; \text{MIN}(1 ; (\text{ICEF}-0,3529) / (0,2255-0,3529)))*50]$$

Al valore così ottenuto è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione illustrata al punto 11.

$$\text{PUNTEGGIO} = \text{PUNTEGGIO ICEF} + \text{PUNTEGGIO MERITO}$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$\text{SPESA RICONOSCIUTA} = \text{MAX}(0; \text{SPESA} - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

$$\text{ASSEGNO} = \text{MIN}(\text{SPESA RICONOSCIUTA} * \text{PUNTEGGIO} / 100 ; 5.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

Qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.